



Comune di
San Martino
Buon Albergo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.10.2014

Sommario

Articolo 1 Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità

Articolo 2 Criteri per l'iscrizione al registro

Articolo 3 Attestazione di iscrizione al registro

Articolo 4 Cancellazione dal Registro

Articolo 5 Azioni di promozione

Articolo 6 Trattamento dei dati personali

Articolo 7 Disposizioni attuative

Articolo 8 Entrata in vigore

Articolo 1

Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità

1. Il presente Regolamento intende dare attuazione al principio di bigenitorialità, ossia al principio etico in base al quale ciascun bambino ha una legittima aspirazione, ovvero gli è riconosciuto un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal figlio.
2. Ai fini di cui al precedente comma, è istituito presso il Comune di San Martino Buon Albergo – Istituzione per i Servizi al Cittadino – il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
3. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
4. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di San Martino Buon Albergo. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, riportate nel registro medesimo.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli dell'Istituzione comunale per i Servizi al Cittadino dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, verrà inviata apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di San Martino Buon Albergo da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposita comunicazione per rendere disponibile la richiesta di iscrizione al registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente espressamente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore ed assume l'impegno a comunicare eventuali variazioni di residenza.

Articolo 3

Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dall'Istituzione per i Servizi al Cittadino apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.

3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4

Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui si verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Istituzione per i Servizi al Cittadino e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5

Azioni di promozione

Il Comune e l'Istituzione per i Servizi al Cittadino si impegnano a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare, in conformità a quanto disciplinato dal successivo articolo 6.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, in coerenza con le finalità del presente Regolamento.

Art.7

Disposizioni attuative

L'Istituzione per i Servizi al Cittadino – cui compete la tenuta del registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità – provvederà all'organizzazione del registro ed alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare.

L'Ufficio Anagrafe del Comune avrà l'onere di predisporre le comunicazioni agli interessati di cui al precedente l'articolo 2, nell'ambito dei procedimenti di iscrizione anagrafica.

Art.8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.